



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Nel procedimento n.22S/2016 a carico di Lorenzon Renzo

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE - VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, avv. Ludovica Cerbino, nel procedimento in oggetto , avviato nei confronti del tesserato Lorenzon Renzo , circolo di appartenenza Golf Club Jesolo, relativo ai fatti accaduti il 02/06/2016 presso il Golf Club Jesolo , nella competizione "Emaprice spa CUP", formula Louisiana a coppia ,

PREMESSO CHE

- Con comunicazione a mezzo mail del 3/06/2016 (doc.1) la Segreteria del Golf Club Jesolo inoltrava agli Organi di Giustizia della FIG il rapporto informativo a firma sig. Adriano Chinellato, in veste di membro del Comitato Gara e membro della Commissione Sportiva, nel quale si riportava quanto accaduto durante la gara in epigrafe. In particolare si denunciava da parte del Chinellato che "al rientro dello score del giocatore Renzo Lorenzon (che giocava in coppia con il sig. Giro Andrea) , notava una correzione anomala sul risultato della buca 17" . In effetti lo score evidenziava un 4 sovrascritto ad un 5 .
- Il Direttore di Torneo provvedeva quindi a convocare il giocatore per avere chiarimenti , anche alla presenza della segretaria del Circolo sig.ra Chiara Bardella. Il sig. Lorenzon Renzo , secondo il riportato del sig. Chinellato, ammetteva di aver apportato lui la correzione (un 4 sovrascritto a un 5).
- Venivano quindi convocati gli altri due componenti del flight sigg.ri Capone Alfonso e Gerolin Manuel , i quali confermavano che il risultato realizzato dalla coppia Lorenzon - Giro , alla buca 17 , era stato di 5 e non 4 , e che la correzione del risultato non era stata apportata da loro , né da loro controfirmata .
- Il sig. Lorenzon riferiva che i suoi marcatori erano concordi con il risultato di 4 , ma la circostanza era contestata . Solo a quel punto il sig. Lorenzon ammetteva di essersi forse sbagliato, restando quindi del tutto estraneo al fatto il sig. Giro Andrea.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- Nell'ambito dell'istruttoria del procedimento , questo Giudice acquisiva le dichiarazioni rese dai sigg.ri Capone Alfonso e Gerolin Manuel , confermate di quanto già dichiarato nell'immediatezza del fatto e cioè che che: 1) il punteggio realizzato in corrispondenza della buca 17 dalla coppia Lorenzon Renzo e Giro Andrea, è stato di 5 colpi ; 2) tale punteggio è stato materialmente alterato dal sig. Lorenzon Renzo , sovrascrivendo al 5 un 4 ; 3) l'alterazione materiale è avvenuta dopo la verifica dello score con i marcatori e dopo la loro sottoscrizione; 4) solo dopo l'insistenza dei marcatori sul punteggio effettivamente realizzato (5 e non 4) alla buca 17 , il sig. Lorenzon Renzo ha ammesso di aver sbagliato , pur aggiungendo un "forse".
- Le risultanze di tale attività istruttoria inducevano questo Giudice all'emissione del provvedimento ex art.44 del Regolamento di Giustizia FIG, contenente tutte le dichiarazioni di garanzia , con il quale veniva contestata al sig. Lorenzon Renzo l'illecito disciplinare previsto dall'art.17, punto 1 , lett.a) , del Regolamento di Giustizia , consistito nell'aver egli dolosamente alterato , mediante sovrascrittura , il proprio score , apponendo il risultato di 4 , invece del 5 effettivamente realizzato, in corrispondenza della buca 17 del percorso .L'inculpato veniva avvertito della facoltà di richiedere l'emissione di Decreto Sanzionatorio nei termini di cui al Regolamento che però non veniva richiesto .
- Con tale provvedimento ,regolarmente comunicato all'interessato da parte della Segreteria degli Organi di Giustizia , veniva fissata la data della decisione per il 05/09/2016 , alle ore 16 .
- In data 02/09/2016 l'avv. Simone Piccoli , nell'interesse del sig. Lorenzon Renzo , in forza di procura speciale , ha fatto pervenire a questo Ufficio una memoria difensiva , nella quale sostiene la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo al sig. Lorenzon Renzo rispetto ai fatti contestati . Ritiene infatti la difesa , che la correzione che si rileva nello score Lorenzo-Giro , riferita al punteggio della buca 17 , e cioè un 4 sovrascritto a un 5 , sia stata apportata dallo stesso Lorenzon in tutta



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

buona fede, sostenendo che il sig. Lorenzon , a fine gara ,” avendo ricevuto dal sig. Capone (membro dell'altra coppia) il suo score perché aveva fretta di andare via , chiedendogli di controllarlo, notava su detto score che alla buca 17 era stato indicato il punteggio di 5”. Secondo la ricostruzione resa dall'incolpato infatti egli, “controllando lo score (quale?) , notava che alla buca 17 era stato indicato il punteggio di 5 : nella convinzione che si trattasse dello score della coppia Capone-Gerolin (che invece risulta pulito e senza correzioni con indicato un 4 alla buca 17) , in assoluta buona fede correggeva il 5 sostituendolo con un 4 “. Solo dopo , a seguito della convocazione in Segreteria , si accorgeva di quanto sopra e riconosceva l'errore materiale .

- Questo Giudice ritiene che la ricostruzione dei fatti resa dall'incolpato sia smentita dalle risultanze istruttorie , oltre che non verosimile e non credibile , e per questo va del tutto disattesa. La “totale buona fede” invocata dalla difesa, argomentando sulla “mancanza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa , per avere il Lorenzon posto in essere la correzione dello score nei termini di cui sopra nella assoluta convinzione di poter lecitamente correggere un punteggio ritenuto, nell'immediatezza, errato , peraltro relativo allo score dell'altra coppia, e nel fare questo erroneamente correggeva il proprio “, nel caso di specie non sussiste .
- In primo luogo va rilevato che il teste Capone Alfonso , nella dichiarazione scritta resa a questo Giudice , a mezzo mail , 1/08/2016, ha specificato di essersi allontanato alla fine della gara “ dopo aver verificato lo score in presenza del compagno di team Manuel Gerolin e di flight Renzo Lorenzon, consegnando lo score a Gerolin e Lorenzon , e quest'ultimo si incaricava di consegnarlo in segreteria insieme al nostro”. Quanto riferito dal teste Capone , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, contrasta con la versione resa dal Lorenzon nella sua memoria difensiva, e conferma che gli score delle due coppie erano stati verificati dagli interessati , e che la correzione (come fatto materiale non viene contestata dall'incolpato) , è stata apportata dopo detta verifica.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- La circostanza trova conferma anche nella dichiarazione del teste Manuel Gerolin , il quale specifica : “ ricordo molto bene che alla buca 17 il sig. Lorenzon aveva chiuso la buca con 5 colpi. Alla fine della gara io e il mio compagno Capone Alfonso abbiamo confermato il punteggio , dopodiché non so come mai nello score sia stato modificato”.
- In secondo luogo va rimarcato che il confronto degli score evidenzia che la stessa correzione alla buca 17 (un 5 con sovrascritto un 4) la si rinviene nella colonna riservata al marker sullo score della coppia Capone-Gerolin . Poiché è lo stesso Lorenzon ad affermare di aver tenuto lo score dell'altra coppia durante la gara , non può che essere stato lui a scrivere inizialmente nella colonna riservata al marker il punteggio di 5. Anche questo poi (coerentemente) corretto con 4 quando ha apportato la correzione sul suo score a fine gara prima della consegna in segreteria .
- Va detto infine che non è di poco rilievo nella complessiva valutazione della condotta tenuta dall'incolpato , e della ricostruzione dei fatti da questi resa in sua difesa, la circostanza che il Lorenzon è giocatore esperto, con EGA 9,9, e che pertanto ben sa che non può essere manomesso , corretto ed alterato uno score dopo la sua verifica , se la correzione non è frutto di confronto con i/il marcatore e da questi controfirmato .Nessuna “errata percezione della realtà “ , come vuole la difesa, può ravvisarsi nella fattispecie in questione , che concretizza appieno l'illecito disciplinare previsto dall'art, 17, comma 1 lett. a). Valutata la non applicabilità della circostanza attenuante tipica prevista ex art. 20 del Regolamento sub. c per mancanza dei presupposti, ma comunque tenuto conto della complessiva entità del fatto

PQM

Il Giudice Sportivo Territoriale , ritenuto l'incolpato responsabile della condotta illecita prevista dall'art. 17, punto 1 , lett. a) del Regolamento di Giustizia, dispone a carico di Lorenzon Renzo la squalifica temporanea di mesi 12 (riducendo così il minimo edittale di mesi 18) , consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG .



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Così deciso in Padova , li 05/09/2016

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino